

## PENALE TRIBUTARIO

### **Non versa l'IVA chi emette fatture false se prova la mancanza di un danno per l'erario**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La fattura concernente **operazioni inesistenti** e scontata in banca al fine di ottenere un'**anticipazione sul credito** rappresentato dal documento contabile deve ritenersi **messi in circolazione**, essendosi verificato lo **spossessamento** in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, **emessa** ai sensi dell'[articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'**emittente**, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al **versamento dell'IVA** relativa ai sensi del **settimo comma** della citata disposizione, salva la **prova dell'eliminazione** degli **effetti pregiudizievoli** per l'Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.

È questo l'interessante principio di diritto reso dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 27637** depositata ieri **12 ottobre**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di **avvisi di accertamento** con cui veniva contestato il **mancato versamento dell'IVA** con riferimento a **tre fatture** relative ad **operazioni inesistenti**. L'Amministrazione finanziaria riteneva, infatti, che la semplice **emissione** delle fatture comportasse **l'obbligo di versamento** dell'IVA, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero state utilizzate dalla società per essere **"scontate" in banca** al fine di ottenere prestiti e **non per ragioni fiscali**.

La società contribuente presentava **ricorso di primo grado** che veniva respinto. A seguito di appello, la Commissione tributaria regionale del Molise confermava la decisione dei giudici di prime cure, precisando che l'**emissione** di fatture per operazioni inesistenti implicasse **l'obbligo di pagamento dell'IVA** esposta, indipendentemente dalla finalità per cui dette fatture fossero state emesse. Inoltre, i giudici del gravame osservavano che la regolarità della contabilità della società appellante e l'esposizione delle fatture contestate non assumessero

alcun rilievo, in quanto l'[articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) risponde ad altre finalità.

Avverso tale sentenza, pertanto, la società proponeva **ricorso per cassazione** deducendo la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 21, commi 1 e 7, D.P.R. 633/1972](#), dell'[articolo 2697 cod. civ.](#) e dell'[articolo 115 cod. proc. civ.](#)

In particolare, la ricorrente asseriva che la Commissione tributaria regionale non avesse considerato che, per effetto dell'**emissione** della fattura, il **destinatario** vantasse un **credito** nei confronti dell'Erario al quale corrisponde l'obbligo del cedente di versare l'imposta ivi indicata. Conseguentemente, perché sia operante il **principio di cartolarità**, occorre la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione della fattura al cessionario o committente, **non** essendo **sufficiente la semplice esistenza** del **documento fiscale**, inidonea ad arrecare danno all'Amministrazione finanziaria.

Nella pronuncia in rassegna, innanzitutto, i giudici di vertice hanno ritenuto opportuno rammentare che **l'articolo 21, par. 1, lett. c), direttiva 77/388/CEE** stabilisce che l'IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci e, dunque, **anche l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti implica l'obbligo di pagamento della relativa IVA**, fatti salvi l'esistenza della **buona fede** ovvero l'**obbligo di eliminare il pericolo di perdita di gettito** per l'Erario (cfr. *ex multis*, **Cass. sent. 19.04.2019, n. 10974; CGUE 31 gennaio 2013, causa C-643/11, Stroy trans EOOD**).

In casi come quello in esame, **la banca anticipa l'importo del credito** vantato dal cliente (rappresentato dalla **fattura**) a fronte della concessione di un mandato *in rem propriam* a riscuotere alla scadenza dell'importo allo stesso dovuto, sicché non vi è dubbio che la fattura presentata in banca viene **messa in circolazione**, potendo essere utilizzata dalla banca al fine di riscuotere il credito, **anche indipendentemente dalla volontà dell'emittente** (cfr. **Cass. sent. 30.10.2014 n. 23081**).

«*Ne deriva – ha affermato la Suprema Corte – che l'obbligo di pagamento dell'IVA da parte dell'emittente, che ha consapevolmente emesso fatture per operazioni inesistenti presentandole in banca ai fini di finanziamento (e che, quindi, non è in buona fede), può essere escluso unicamente laddove questi provi – così come chiesto dalla Corte di giustizia della UE – di aver eliminato ogni possibile conseguenza pregiudizievole derivante all'Erario dall'utilizzazione di dette fatture (ad esempio, fornendo la prova che le fatture siano state annullate o rettificate con la procedura di variazione ovvero che la banca non ne abbia mai chiesto o non possa più chiederne il pagamento al destinatario)».*

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha **accolto il ricorso** dal momento che i giudici di secondo grado non hanno indagato sull'aspetto dell'eliminazione da parte della società degli effetti pregiudizievoli riconnessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.